

ORDINANZA RUMORI

Si comunica alla cittadinanza che il Sindaco, Christian D'Andrea, ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza al fine di salvaguardare la quiete pubblica con oggetto "*Limitazione oraria alle attività lavorative in materia edilizia effettuate su area pubblica o privata*". Questa ordinanza ha lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari. Preso atto infatti delle ripetute segnalazioni e lamentele pervenute a seguito dell'utilizzo di macchinari rumorosi per l'esecuzione di lavori edili e rilevata l'assoluta necessità di garantire il rispetto della quiete pubblica, limitando lo svolgimento orario di dette attività per il disturbo che possono arrecare alla collettività, per la salvaguardia della vocazione turistica del territorio e l'esigenza di contemperare le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività lavorative, il Sindaco ordina che:

All'interno del centro abitato, a far data dalla emanazione del presente provvedimento, per l'esecuzione di attività edili che danno origine a rumori, in quanto effettuate con apparecchi e strumenti quali martelli pneumatici, betoniere, carotatrici, compressori, escavatori, mazze, martelli ecc., vanno rispettati i seguenti orari di lavoro:

Periodo invernale (1 settembre – 31 marzo):

- 7,30 – 12,00 13,00 – 19,00 dal lunedì al venerdì

- 8,30 – 12,00 13,00 – 18,00 sabato

Periodo estivo (1 aprile – 31 agosto):

- 7,30 – 12,00 14,30 – 19,00 dal lunedì al venerdì

- 8,30 – 12,00 14,30 – 18,00 sabato

Il Municipio può concedere deroghe in casi motivati prescrivendo, se del caso, l'adozione di adeguate misure di protezione.

Salvo in casi speciali espressamente autorizzati dal Municipio è vietata l'esecuzione di lavori ed opere feriali rumorosi e molesti per il vicinato la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

L'inottemperanza è punita, ai sensi dell'art. 10 L. 447/95, salva ed impregiudicata l'applicazione degli artt. 650 e 659 c.p., con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 10.329,00.